

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI

MENSA SCOLASTICA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 24 luglio 2000
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 21 luglio 2003

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole del Comune, laddove il servizio è istituito e funzionante.

ART. 2

Modalità di gestione

Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, che vi provvede tramite affidamento di gestione a terzi così come previsto dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., ritenendola più idonea nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia.

ART. 3

Servizio a domanda individuale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

CAPO II

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 4

Criteri organizzativi

L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità. Il servizio di mensa scolastica osserverà il calendario scolastico.

ART. 5 **Idoneità dei locali**

I locali, ove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

L' idoneità dei locali dovrà risultare da apposita certificazione dell' Azienda Sanitaria Locale.

ART. 6 **Utenti**

Possono usufruire del servizio di mensa scolastica:

- a) per la scuola elementare "Italo Calvino" :
gli alunni che frequentano classi funzionanti a tempo pieno o con rientri pomeridiani;
- b) per la scuola media "Mario Costa" :
gli studenti frequentanti classi con tempo prolungato.

I genitori, o chi ne fa le veci, dovranno presentare domanda entro il termine fissato dall' Amministrazione Comunale.

Le domande di cui al precedente comma, da compilarsi su apposito modulo fornito dal Comune dovranno essere rinnovate di anno in anno.

Le domande dovranno inoltre essere corredate dall' eventuale documentazione per la determinazione della retta. La mancata presentazione degli eventuali documenti comporterà l' applicazione della quota massima prevista per il servizio.

ART. 7 **Menù - Tabelle dietetiche**

1. I menù e le tabelle dietetiche saranno formulate in collaborazione con il competente servizio dell' Azienda Sanitaria Locale.
2. Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate all' atto della presentazione della domanda di ammissione al servizio, accompagnata dalla relativa documentazione medica.

CAPO III

PERSONALE

ART. 8

Personale addetto al servizio di mensa

Il personale assegnato a cura e spese del gestore dovrà rispondere ai requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni. Durante lo svolgimento del servizio dovrà, inoltre, indossare gli indumenti prescritti.

ART. 9

Personale docente statale

L'individuazione del personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dal Provveditore agli studi secondo le modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione.

CAPO IV

CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 10

Contribuzione delle famiglie

A) Criteri generali:

1. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente regolamento.
2. La percentuale di copertura del costo del servizio non potrà essere superiore a quella media stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.
3. Le contribuzioni possono essere diversificate in ragione del reddito familiare e possono essere rideterminate in corso d'anno per l'adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge, nonché delle percentuali di previsioni stabilite all'inizio dell'anno.

B) Criteri particolari:

Possono usufruire del servizio con l'applicazione della tariffa calcolata in base alla fascia di reddito dei genitori o tutori o esercenti la patria potestà, gli iscritti

alla scuola elementare” Italo Calvino” e alla scuola media “Mario Costa” che abbiano la residenza nel Comune di San Francesco al Campo.

Possono usufruire del servizio anche gli iscritti delle scuole di cui sopra pur non essendo residenti, con l’applicazione della retta massima.

ART. 11

Valutazione nuclei familiari

La valutazione della situazione del nucleo familiare del richiedente ed i soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF determina la retta a carico dell’utente. In caso di variazioni subentrate nel nucleo familiare, previa presentazione della opportuna documentazione, la retta sarà eventualmente aggiornata il mese successivo.

Nel caso di genitore vedovo/a, celibe, nubile, divorziato/a, separato/a, anche non legalmente, (in questo caso la situazione di famiglia dovrà desumersi da una dichiarazione sottoscritta) il nucleo familiare viene aumentato di una unità.

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei redditi percepiti dai membri costituendo il nucleo stesso. Tutti i componenti maggiorenni che non risultano occupati devono presentare annualmente apposita autocertificazione dalla quale risulti la propria condizione reddituale (disoccupato, casalinga, studente ecc.).

Al possessore di reddito derivante da lavoro non dipendente sarà applicata la retta massima. Tuttavia il medesimo può chiedere la riduzione ed in tal caso dovrà presentare idonea documentazione che, previa istruttoria degli uffici competenti, sarà sottoposta all’esame della Giunta Comunale. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di predisporre, tramite l’Ufficio competente, opportuni e rigorosi accertamenti.

ART. 12

Modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglia

1. Il versamento della contribuzione delle famiglie avrà cadenza bimestrale posticipata, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al bimestre interessato. Nel caso in cui il giorno 10 (dieci) risulti festivo, il pagamento viene posticipato al primo giorno lavorativo utile.
2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente potrà essere fatto esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale che sarà recapitato dall’Ufficio competente, pre-compilato e dovrà essere effettuato entro il termine indicato sul medesimo. In caso di mancato versamento della retta di frequenza ed allo scadere ed esaurimento della somma versata in anticipo, l’utente non potrà più accedere al servizio.
3. A titolo di cauzione è fatto obbligo un pagamento in contanti anticipato di Euro 10,00 alle utenze interessate, all’atto dell’iscrizione presso l’Ufficio

Scuola, utilizzando il pagamento anticipato delle contribuzioni, che sarà conguagliato alle utenze con l'ultima scadenza (giugno).

4. È necessario produrre apposita autocertificazione attestante il reddito percepito in caso di rapporto di lavoro iniziato nello stesso anno di frequenza dell'alunno o di lavoratore in cassa integrazione, mobilità, etc.
5. La eventuale revisione della retta verrà calcolata dal giorno di presentazione dell'istanza di variazione.

ART. 13 Agevolazioni – Esenzioni

1. A richiesta degli interessati potranno essere accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno con attestazione da parte dell'Assistente Sociale.
2. Per i soli residenti, nel caso in cui più figli minori appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio, avranno diritto a riduzione così come previsto dalla specifica deliberazione.
3. Per la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 6 ultimo comma la riduzione sarà applicata se prevista nel mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di variazione.
4. Nessuna contribuzione potrà essere richiesta per i soggetti portatori di handicap.

ART. 14 Osservazioni

Eventuali osservazioni o suggerimenti atti a migliorare il servizio dovranno essere formulati da:

- a) Comitato Mensa per la scuola elementare;
- b) Insegnanti per la scuola media;

direttamente all' Amministrazione Comunale la quale, si attiverà con la massima sollecitudine.

Articolo 15 Riscossione coattiva

Per le riscossioni coattive trova applicazione l'art. 68 del D.P.R 28 gennaio 1998, n. 43.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 16 Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ART. 17 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

ART. 18 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , sarà tenuta a disposizione del pubblico, nonché delle scuole interessate perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 19 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e a seguito dell'esecutività verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.